

## DICHIARAZIONI

---

### *Il Modello CUPE 2022*

di **Federica Furlani**



Entro il prossimo **16 marzo**, i soggetti Ires che hanno corrisposto **utili** nel 2021, i soggetti che nel medesimo esercizio hanno corrisposto **proventi equiparati agli utili** (proventi riferiti agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, a contratti di associazione in partecipazione e interessi riqualeficati come dividendi), e i contribuenti che in qualità di associanti hanno corrisposto nel 2021 somme all'associato con **apporto di capitale o misto**, devono rilasciare ai **soggetti percipienti residenti in Italia il modello CUPE**, ovvero il modello di **certificazione degli utili e proventi equiparati**.

I dati in esso inseriti saranno poi utilizzati per la **compilazione del quadro SK del modello 770/2022** da parte del soggetto che ha rilasciato la certificazione e per la **compilazione della propria dichiarazione dei redditi** (modello 730/2022 o modello Redditi PF 2022) da parte del soggetto percipiente.

Il modello CUPE **deve essere rilasciato** solo nel caso di somme distribuite **non assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva**, pertanto esclusivamente per gli utili prodotti fino al 2017.

**Dagli utili prodotti dal 2018** infatti il trattamento fiscale di dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate percepiti da persone fisiche private, che non detengono cioè le partecipazioni in regime di impresa, è stato **equiparato**: entrambe le fattispecie sono **assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 26%**, e **non vanno pertanto certificate con il Modello CUPE né riportate nel Modello 770**. I dividendi non confluiscono neppure nella **dichiarazione dei redditi della persona fisica**, essendo **tassati a titolo definitivo**.

Il quadro generale dal 2018 circa la tassazione dei dividendi, a seconda del soggetto percettore, è pertanto il seguente:

1. **persone fisiche non in regime di impresa**: ritenuta a titolo di imposta del **26%**.

2. **società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa:** tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del **58,14%** (ovvero, esenzione del 41,86%).
3. **società di capitali ed altri soggetti Ires:** base imponibile pari al **5%** (ovvero, esclusione del 95%).

Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche private in relazione a partecipazioni qualificate, è prevista tuttavia una **disciplina transitoria** che prevede il mantenimento della disciplina **ante L. 2015/2017**:

- **alle sole riserve di utili formati fino al 31.12.2017;**
- **a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.**

La **normativa ante-riforma** prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'impresa, in relazione a partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del:

- **40%**, se gli utili sono stati prodotti fino al 2007;
- aumentata al **49,72%**, per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- poi portata al **58,14%**, per gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Di conseguenza la Sezione IV del modello è composta da diverse caselle in cui vanno riportati i **dati concernenti gli importi corrisposti nel 2021 differenziati a seconda dell'esercizio cui si riferiscono**, a cui, come detto, corrisponde una **diversa percentuale di tassazione**.

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI					
Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarietà 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29	
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34	
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riquilibrati dividendi 37	Netto frontiera 38		
Utili da SIIQ e da SIIHQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

Pertanto, in caso di **contestuale distribuzione di somme** formate con utili assoggettati a percentuali di tassazione diverse, è necessario redigere **distinte certificazioni**.

Il modello va compilato anche in caso di **dividendi corrisposti a società semplici** che, **a partire dal 1° gennaio 2020**, in base all'[articolo 32-quater D.L. 124/2019](#), **si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci** e come tali seguono le specifiche regole di tassazione (ad esempio se il socio è una persona fisica che detiene le partecipazioni non in regime di impresa, il dividendo sarà **tassato con applicazione della ritenuta d'imposta del 26%**).

Va peraltro evidenziato che il decreto Liquidità ([articolo 28 D.L. 23/2020](#)) ha reso applicabile il suddetto regime per trasparenza anche ai **dividendi distribuiti a società semplici con soci non residenti in Italia**.

Di conseguenza, **sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice**, l'emittente o l'intermediario che svolge l'attività di sostituto di imposta dovrà compilare il modello indicando i **dati dei soci delle società semplici** che percepiscono dividendi sui quali **non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva**.

Tuttavia, **tenuto conto del regime transitorio** previsto dal citato [articolo 32-quater, comma 2-bis, D.L. 124/2019](#), che stabilisce che il suddetto regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento alle distribuzioni di dividendi formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**, deliberate **entro il 31 dicembre 2022**, continuando pertanto ad applicarsi la disciplina previgente, **in tal caso nel modello CUPE dovranno essere indicati i dati della società semplice e non dei soci**.